

Proposta di legge: Leva ed Emergenza di sicurezza nazionale

Titolo I – Principi generali e finalità

Art. 1 – Finalità della legge

1. La presente legge disciplina la reintroduzione della leva obbligatoria in forma modulare e selettiva, quale strumento di difesa della Patria, tutela della sicurezza nazionale e promozione della coesione civile, in conformità all'articolo 52 della Costituzione.
2. Essa persegue l'obiettivo di assicurare un contributo universale, equo e differenziato da parte dei cittadini alla sicurezza collettiva, al rafforzamento della resilienza nazionale e alla solidarietà sociale, anche in risposta a minacce ibride, calamità naturali, emergenze sanitarie e altre situazioni di crisi.
3. La presente legge si applica altresì in tempo di pace e nelle situazioni di emergenza di sicurezza nazionale, anche ai fini di prevenzione e deterrenza.
4. La riserva mobilitabile cresce in modo cumulativo anno dopo anno mediante i richiami periodici e l'affiancamento operativo, aumentando la massa critica disponibile, la deterrenza e l'elasticità del sistema.
5. Il fattore cumulativo della riserva è obiettivo esplicito della presente legge ed è monitorato annualmente tramite indicatori dedicati.

Art. 2 – Inquadramento costituzionale e dovere civico

1. Il servizio di leva modulare e selettivo si fonda sul principio costituzionale del dovere inderogabile di difesa della Patria e della Repubblica, ed è compatibile con i diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza tra i sessi e la libertà di coscienza.
2. La presente legge garantisce il pieno rispetto della dignità dei coscritti e assicura il bilanciamento tra dovere civico e libertà individuali, nel quadro dei principi costituzionali dello Stato.

Art. 3 – Universalità e parità di genere

1. La leva obbligatoria si applica in modo universale a tutti i cittadini italiani al compimento del diciottesimo anno di età, salvo esoneri specificamente previsti dalla presente legge.

2. Uomini e donne partecipano al servizio di leva con pari diritti e doveri, fatta salva la possibilità di assegnazione differenziata ai moduli di servizio sulla base di criteri fisico-attitudinali oggettivi.

3. Ogni forma di discriminazione diretta o indiretta è vietata.

Titolo II – Obbligatorietà, selezione e assegnazione

Art. 4 – Obbligatorietà e modalità di chiamata

1. Il servizio di leva è obbligatorio per tutti i cittadini italiani di sesso maschile e femminile al compimento del diciottesimo anno di età.

2. La chiamata in servizio avviene con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri competenti.

3. Le operazioni di notifica, censimento e convocazione sono effettuate tramite la piattaforma unica nazionale della leva, in cooperazione con comuni, ASL e comandi territoriali.

Art. 5 – Fasce di età e termini di leva

1. Il periodo ordinario di adempimento dell'obbligo di leva è compreso tra i 18 e i 26 anni.

2. Il cittadino può chiedere, per motivi documentati di studio o lavoro, la proroga dell'obbligo fino al ventiseiesimo anno.

3. Oltre tale termine, salvo cause di forza maggiore, il cittadino viene considerato renitente e soggetto a sanzioni amministrative e interdizioni civili.

Art. 6 – Esonero per pluricittadini e aventi titolo; effetti sulla cittadinanza e assegnazioni alternative

1. I cittadini stranieri naturalizzati, i cittadini con doppia o multipla cittadinanza e i soggetti che, al compimento del diciottesimo anno, risultino in possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana possono, su istanza, essere esonerati dall'adempimento del servizio di leva.

2. L'accoglimento dell'istanza comporta: a) per i naturalizzati e i pluricittadini già cittadini italiani, la decadenza dalla cittadinanza italiana, nei limiti consentiti dall'ordinamento e senza determinare apolidia; b) per i soggetti non ancora cittadini ma in possesso dei requisiti per l'acquisto, la perdita dei requisiti medesimi.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche quando gli interessati chiedano di essere considerati obiettori di coscienza o non prestino il servizio per comprovata residenza o dimora all'estero. Per i soggetti dichiarati non idonei per cause non imputabili (non gravi), si prevede, in luogo degli effetti di cui al comma 2, l'assegnazione al Corpo

Servizi ovvero ad altri moduli logistici e di supporto, secondo la valutazione delle Commissioni competenti.

4. Chi si sottrae fraudolentemente alla leva è renitente ed è sanzionato ai sensi del Codice dell'ordinamento militare; resta ferma la decadenza o la perdita di cui al comma 2.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Ministro dell'interno, su istruttoria prefettizia e su segnalazione dell'autorità militare competente, con provvedimento motivato; è previamente assicurata la comunicazione di avvio del procedimento e la facoltà di difesa dell'interessato.
6. Avverso i provvedimenti di cui al comma 5 è ammesso ricorso nei termini di legge.
7. Per i soggetti che abbiano presentato istanza di esonero ai sensi del comma 1 per obiezione di coscienza è precluso il rilascio e il rinnovo del porto d'armi per qualsiasi uso; è altresì precluso, in via permanente, l'accesso, il conferimento e il mantenimento di incarichi pubblici e di impieghi presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché presso enti e società a controllo pubblico; resta fermo il divieto di arruolamento nelle Forze armate e nei corpi armati dello Stato.

Art. 7 – Criteri di selezione e classificazione modulare

- A. Al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini e le cittadine ricevono un questionario digitale di preselezione predisposto dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute. Il questionario ha finalità di raccolta dati sulle condizioni fisiche, sulle attitudini e sulle preferenze dei soggetti in merito all'assegnazione ai moduli di servizio.
- B. Sulla base delle informazioni raccolte con il questionario digitale, le Commissioni di selezione valutano l'idoneità preliminare e dispongono la convocazione dei soggetti ritenuti più idonei per la visita medica, l'accertamento attitudinale e l'assegnazione definitiva ai moduli. La mancata compilazione del questionario equivale a presentazione d'ufficio presso la Commissione competente.
- C. Le autodichiarazioni di non idoneità presentate dai soggetti sono sottoposte a verifica mediante sistemi automatizzati di ausilio alle decisioni basati su intelligenza artificiale, con cifratura integrale dei dati in transito e a riposo, tracciabilità delle operazioni, registrazioni non modificabili e audit periodici interforze, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della disciplina sul segreto e sulle classifiche di segretezza. Tali sistemi incrociano le informazioni fornite con le banche dati sanitarie, amministrative e giudiziarie disponibili. Nessuna decisione lesiva è adottata in via esclusivamente automatizzata: il provvedimento finale è di competenza della Commissione di selezione. In caso di incongruenze o elementi che facciano dubitare della veridicità delle dichiarazioni, la Commissione dispone la convocazione del soggetto per visita medica e accertamento attitudinale obbligatori. Le dichiarazioni mendaci comportano immediata denuncia per direttissima ai sensi degli articoli 215 e 229 del Codice Penale Militare di Pace.

D. Non possono essere assegnati ai moduli RMO e Guardia di Frontiera i coscritti con doppia o plurima cittadinanza, che pertanto rientrano negli altri moduli, alle condizioni e modalità di detti moduli.

Art. 8 — Procedure di selezione e acquisizione informativa ai fini della sicurezza nazionale

1. Le note informative e le risultanze di accertamenti redatte dall'Arma dei Carabinieri, nonché, ove occorra, dalle altre Forze di polizia, necessarie ai fini dell'inclusione dei coscritti nella Riserva Militare Operativa (RMO) e nella Guardia di Frontiera e per le verifiche di cui all'articolo 7, lettera C), sono acquisite anche in assenza del consenso dell'interessato, esclusivamente per finalità di sicurezza nazionale e difesa della Patria, nei limiti di necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.
2. Il trattamento dei dati avviene sulla base della presente legge e dei protocolli tecnici approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle classifiche di segretezza. È vietata la raccolta di dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità di cui al comma 1.
3. Sono assicurate cifratura integrale dei dati in transito e a riposo, controllo degli accessi secondo il principio del minimo privilegio, tracciabilità e registrazioni non modificabili delle operazioni, segmentazione delle reti e separazione dei profili di consultazione; i dati sono classificati e custoditi su infrastrutture ubicate nel territorio nazionale o dell'Unione europea.
4. L'utilizzo di sistemi automatizzati e di sistemi di intelligenza artificiale è ammesso esclusivamente come ausilio valutativo; nessuna decisione lesiva può essere adottata in via esclusivamente automatizzata. Il provvedimento finale resta di competenza della Commissione di selezione di cui all'articolo 9.
5. È assicurata informativa differita all'interessato, ove la conoscenza immediata possa pregiudicare le esigenze di sicurezza o le attività di verifica; decorso tale pregiudizio, l'interessato può esercitare i diritti previsti dalla legge con le modalità e i limiti stabiliti dai protocolli di cui al comma 2.
6. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui al comma 1 e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione dei procedimenti di selezione, salvo esigenze di giustizia o di sicurezza debitamente motivate.
7. Il rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza è oggetto di audit interforze periodici e di verifiche della Direzione generale per la Leva nazionale, con relazione annuale riservata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 31.

Art. 9 – Commissioni di selezione e controllo

1. In ogni regione è istituita almeno una Commissione interforze di leva, composta da rappresentanti di: a) Forze Armate; b) Ministero dell'Interno; c) Protezione Civile; d) Asl territoriale; e) Ordine dei medici e Ordine degli psicologi.

2. Le Commissioni sovrintendono alle operazioni di selezione, idoneità, ricorsi e monitoraggio dei moduli. Le Commissioni operano sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'inquadramento dei coscritti è organizzato in modo da garantire la dignità della persona.
4. L'inquadramento dei coscritti avviene in reparti distinti per sesso biologico alla nascita.
5. Per coscritti con tendenze diverse sono previsti reparti separati.
6. Eventuali separazioni logistiche o operative sono disposte solo per effettive esigenze operative o disciplinari.

Art. 10 – Liste anagrafiche dei futuri diciottenni e invio del questionario

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, tramite i comandi territoriali, acquisisce dalle anagrafi comunali e dalla banca dati anagrafica nazionale le liste nominative dei cittadini che compiono il diciottesimo anno nell'anno successivo e le trasmette, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Direzione generale per la Leva nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Direzione generale per la Leva nazionale, avvalendosi della piattaforma unica nazionale della leva, recapita ai soggetti di cui al comma 1 il questionario digitale di preselezione di cui all'articolo 7, lettera A), entro il 30 novembre di ciascun anno, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la compilazione.
3. L'obbligo di risposta al questionario è vincolante. In caso di mancata risposta nel termine assegnato, si procede alla convocazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 7, lettera B), ed è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; in caso di recidiva, da euro 1.000 a euro 5.000. I relativi proventi affluiscono al Fondo di cui all'articolo 34, comma 2.
4. Sono assicurati canali alternativi di compilazione e assistenza per i soggetti privi di strumenti digitali o con disabilità, presso i comuni e i comandi dell'Arma dei Carabinieri.
5. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente, con cifratura integrale, segregazione logica delle basi dati, controllo degli accessi secondo il principio del minimo privilegio e conservazione limitata al tempo strettamente necessario.
6. La reiterata inottemperanza all'obbligo di risposta di cui al comma 3 e alla successiva doppia convocazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 7, lettera B), comporta la qualificazione del soggetto come renitente alla leva, con applicazione delle sanzioni previste dal Codice dell'ordinamento militare.
7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3 sono irrogate dal Prefetto competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo III – Moduli della leva

Art. 11 – Principi generali di organizzazione modulare

1. La leva obbligatoria modulare si articola in quattro moduli:
 - a) Riserva Militare Operativa (RMO);
 - b) Milizia Territoriale (MT);
 - c) Protezione Civile (PC);
 - d) Corpo Ausiliario dei Vigili del Fuoco (VVFF).
2. La ripartizione annua dei coscritti avviene secondo le seguenti percentuali: 20% alla RMO, 55% alla MT, 25% alla PC. All'interno della MT l'8% dei coscritti è assegnato al Corpo Ausiliario di Pubblica Sicurezza, il 5% al Corpo Ausiliario Disarmato e il 10% alla Guardia di Frontiera.
3. Le percentuali di cui al comma 2 sono aggiornate annualmente dal Governo in base alle esigenze.

Art. 12 – Riserva Militare Operativa (RMO)

1. La RMO ha il compito di garantire la prontezza al combattimento e l'immediato impiego in caso di conflitto armato.
2. I coscritti della RMO ricevono addestramento intensivo conforme agli standard di prontezza operativa militare.
3. La RMO provvede a richiami periodici annuali di aggiornamento.
4. Nella RMO sono inseriti, per richiami e mobilitazione, i congedati di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizie Locali, guardie giurate e titolari di porto d'armi.

Art. 13 – Milizia Territoriale (MT)

1. La MT assicura la resistenza in caso di occupazione nemica del territorio dello Stato (difesa della ridotta territoriale), con addestramento dedicato e radicamento nella regione di residenza.
2. In tempo di pace, la MT non subentra alle Forze Armate regolari nel presidio statico di infrastrutture.
3. Sono istituiti nell'ambito della MT:
 - a) il Corpo Ausiliario di Pubblica Sicurezza, composto dall'8% dei coscritti, distribuiti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria;

b) il Corpo Ausiliario Disarmato, destinato a funzioni logistiche, infermieristiche, di vettovagliamento e trasporto, con un organico medio annuo di 15.000 unità, a cui sono assegnati preferibilmente soggetti con limitazioni psicofisiche lievi o indicatori di criticità comportamentale, antagonismo o rischio di radicalizzazione.

4. Possono essere istituiti reparti di coesione e inclusione culturale destinati a coscritti di origine straniera con cittadinanza italiana o di recente immigrazione; cappellani di altre confessioni religiose non cattoliche possono essere assegnati esclusivamente a tali reparti quando i coscritti interessati rappresentino almeno il dieci per cento dell'organico.

5. In situazioni di assedio o di conflitto, alla Guardia di Frontiera e alla MT si applicano regole di ingaggio militari, comprensive di blocco navale e alpino, nel rispetto della Costituzione e delle convenzioni internazionali.

Art. 14 – Protezione Civile (PC)

1. La PC assicura interventi in caso di calamità, gravi emergenze, stato di assedio e conflitti.

2. Essa è addestrata specificamente alla gestione di:

- a) residenze sanitarie assistenziali e ospedali;
- b) infrastrutture energetiche e reti di trasporto;
- c) approvvigionamenti alimentari e sanitari;
- d) infrastrutture civili di primaria importanza.

3. Il personale della PC è soggetto a disciplina militare differenziata in tempo di pace, con obblighi gerarchici e responsabilità per reati militari rilevanti; in caso di mobilitazione generale si applica la disciplina militare piena.

Art. 15 – Corpo Ausiliario dei Vigili del Fuoco (VVFF)

1. Il Corpo Ausiliario dei VVFF svolge compiti di supporto alle attività antincendio, di soccorso tecnico urgente e di protezione civile.

2. Il personale coscritto è addestrato a operazioni di emergenza e collabora con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in situazioni straordinarie.

Art. 16 – Modulo Obiettori – Servizio Civile Sostitutivo

1. I coscritti dichiarati obiettori di coscienza sono automaticamente assegnati al modulo di Servizio Civile Sostitutivo.

2. Le attività previste includono: assistenza a persone fragili, supporto ad enti non profit, educazione civica e ambientale, cooperazione internazionale.

3. Il modulo ha durata di sei mesi ed è coordinato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

4. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 6, comma 7.

5. Gli obiettori di coscienza restano soggetti alla disciplina civile.

Titolo IV – Corpo sanitario

Art. 17 – Corpo Sanitario Militare di Leva

1. È istituito il Corpo Sanitario Militare di Leva, con un fabbisogno annuo stimato all'entrata in vigore della legge di circa 9.912 unità. La stima è aggiornata annualmente dai competenti ministeri, su parere consultivo del Ministero della Sanità.

2. Il Corpo Sanitario è conteggiato contabilmente nel modulo PC ai fini di bilancio, ma l'assegnazione operativa avviene mediante selezione tra RMO, MT, PC e VVFF secondo le esigenze.

3. I laureati in Medicina e Chirurgia sono assegnati obbligatoriamente al Corpo Sanitario, con status di ufficiali medici.

4. Il Corpo Sanitario garantisce l'assistenza medica e logistica in tutti i moduli e in ogni scenario di impiego.

Art. 18 – Sanità digitale e telemedicina militare

1. Nell'ambito del Corpo Sanitario Militare di Leva sono istituiti servizi di sanità digitale e telemedicina militare per teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio e teleriabilitazione, anche in teatri operativi e in aree impervie, in integrazione con il Servizio sanitario nazionale.

2. I sistemi di intelligenza artificiale clinica sono utilizzati esclusivamente come ausilio alla valutazione del medico responsabile e non sostituiscono il giudizio clinico; le decisioni sanitarie restano in capo a personale medico abilitato.

3. I dati sanitari sono oggetto di cifratura integrale in transito e a riposo, con gestione delle chiavi di cifratura sotto controllo pubblico e conservazione su infrastrutture localizzate nel territorio nazionale o dell'Unione europea; sono previste registrazioni non modificabili, tracciabilità degli accessi e verifiche periodiche di sicurezza.

4. Le soluzioni tecnologiche impiegate sono sottoposte a validazione, collaudi periodici, controllo di qualità e aggiornamento continuo dei modelli, con piani di continuità operativa e di ripristino in caso di emergenza.

Titolo V – Formazione, alloggi e infrastrutture

Art. 19 – Addestramento base e avanzato

1. Ogni coscritto partecipa a un periodo iniziale di addestramento base della durata di tre mesi, comune a tutti i moduli, salvo specifiche deroghe. Per gli obiettori di coscienza si applicano modalità specifiche stabilite dal competente ministero.
2. L'addestramento avanzato, ove previsto, ha durata variabile e si svolge presso centri accreditati statali o interforze.
3. I programmi formativi sono stabiliti con decreto congiunto dei ministeri competenti, secondo linee guida nazionali armonizzate.

Art. 20 – Servizi prolungati su base volontaria

I coscritti appartenenti a categorie specialistiche (medici, piloti, droni, comunicazioni satellitari, reparti anti-terrorismo, reparti speciali, Guardia di Frontiera, corpi ausiliari di Pubblica Sicurezza) possono richiedere di prolungare il servizio fino a 18, 24 o 36 mesi, secondo le esigenze stabilite dai Ministeri competenti. Per tutti i periodi eccedenti i nove mesi le indennità sono tramutate in stipendi, con diritto ai relativi benefici pensionistici e normativi, a totale carico dello Stato. Il regime si applica anche alla RMO per i periodi eccedenti i nove mesi.

Art. 21 – Richiami periodici

I coscritti congedati sono soggetti a richiami per aggiornamenti: annuali per i reparti ad alta prontezza (RMO, Guardia di Frontiera, reparti speciali), biennali per la Milizia Territoriale e la Protezione Civile, triennali per VVFF e corpi ausiliari. I richiami hanno durata massima di trenta giorni annui e prevedono indennità o stipendi con copertura previdenziale e assicurativa.

Art. 22 – Affiancamento operativo

1. Dopo l'addestramento, i coscritti sono assegnati a unità operative per un periodo di affiancamento supervisionato.
2. Il periodo di affiancamento ha finalità di completamento formativo, verifica delle competenze, e valutazione dell'idoneità al servizio effettivo.
3. Il personale in affiancamento mantiene lo status e l'indennità previsti per il modulo di assegnazione.

Art. 23 – Caserme, centri di selezione e riattivazione sedi dismesse

1. Il Ministero della Difesa, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, provvede alla riattivazione di almeno 100 caserme o strutture esistenti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

2. Le Regioni e gli enti locali possono proporre ulteriori sedi disponibili da adibire a centri di selezione, formazione e alloggio dei coscritti.

3. Le strutture devono garantire standard minimi di igiene, sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale.

Art. 24 – Alloggiamento in strutture modulari e campi mobili

1. In assenza di sedi fisse disponibili, è consentito l'impiego di moduli abitativi prefabbricati, campi mobili e infrastrutture temporanee.

2. L'alloggiamento deve rispettare criteri di dignità, sicurezza e abitabilità, con sorveglianza continua e servizi essenziali garantiti.

3. Le spese per l'alloggiamento temporaneo sono a carico del Ministero competente, secondo il modulo di assegnazione.

Titolo VI – Trattamento economico, benefici e riconoscimenti

Art. 25 – Indennità mensili e assegni di servizio

1. Ai coscritti spetta un'indennità mensile onnicomprensiva, differenziata in base al modulo di appartenenza, determinata con decreto interministeriale, tenuto conto dell'impegno e dei rischi connessi.

2. Sono riconosciuti assegni specifici per il servizio in condizioni operative gravose, turnazioni notturne, o missioni straordinarie di soccorso.

3. Le indennità e gli assegni non hanno natura retributiva, ma di sostegno economico temporaneo e di compensazione del servizio reso.

Art. 26 – Vitto, alloggio ed equipaggiamento

1. I coscritti hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuiti per tutta la durata del servizio.

2. Ciascun modulo provvede alla fornitura di equipaggiamento individuale e collettivo, uniformi e dispositivi di protezione.

3. Il materiale fornito rimane di proprietà dello Stato, salvo quanto eventualmente ceduto a titolo di ricordo o riconoscimento simbolico.

Art. 27 – Crediti formativi e accesso al pubblico impiego

1. Il servizio di leva modulare e selettiva dà diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari e scolastici, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. La frequenza del servizio è valutata come titolo preferenziale nei concorsi pubblici e nelle procedure di selezione per le carriere nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nei corpi civili dello Stato.

3. Le certificazioni rilasciate al termine del servizio sono valide ai fini dell'inquadramento contrattuale e professionale.

4. Ai coscritti sono riconosciute certificazioni professionali (OSS, patenti, HACCP, logistica) e crediti formativi universitari e scolastici. Il servizio costituisce titolo preferenziale nei concorsi pubblici e per l'arruolamento nelle Forze Armate.

Art. 28 – Piani di reinserimento e riconoscimenti civici

1. I coscritti che abbiano completato con esito positivo il servizio di leva hanno diritto a programmi di orientamento al lavoro, percorsi di formazione continua e sostegno al reinserimento nel tessuto sociale ed economico.

2. Sono previsti incentivi per le imprese che assumono giovani che hanno completato il servizio di leva.

3. Ai coscritti è conferito un attestato di servizio civile o militare, con menzione onorifica sullo stato di servizio civile nazionale.

4. Il Parlamento può istituire ulteriori forme di riconoscimento civico e di premialità a livello nazionale e locale.

Titolo VII – Aspetti organizzativi e gestionali

Art. 29 – Amministrazioni responsabili per ciascun modulo

1. La responsabilità operativa per l'attuazione dei singoli moduli è attribuita come segue: a) RMO: Ministero della Difesa; b) MT: Ministero dell'Interno; c) PC e VVFF: Presidenza del Consiglio / MIT: Protezione Civile; d) Obiettori: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

2. Le amministrazioni provvedono alla gestione del personale, delle strutture e delle risorse, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 30 – Servizio religioso e cappellani militari

1. I cappellani militari sono cittadini italiani privi di doppia cittadinanza e appartengono ordinariamente al culto cattolico.

2. Cappellani di altri culti riconosciuti possono essere assegnati esclusivamente a reparti specifici con coscritti della medesima confessione.

Art. 31 – Comando e coordinamento interministeriale

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato Interministeriale per la Leva Nazionale, con funzioni di coordinamento strategico, indirizzo, monitoraggio e valutazione.
2. Il Comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato e composto da rappresentanti dei ministeri competenti, delle Regioni e delle autonomie locali.
3. Il Comitato può avvalersi di una Struttura Tecnica di Missione per la leva, con funzioni operative e di raccordo.

Art. 32 – Personale civile e militare di supporto

1. Per le attività di selezione, formazione, affiancamento e gestione logistica possono essere assunti, mediante contratti a tempo determinato, formatori, psicologi, educatori civici e operatori tecnici.
2. Il personale militare in servizio attivo può essere assegnato, su base rotazionale, a compiti di affiancamento e comando dei coscritti.
3. Le regioni e gli enti locali possono contribuire con personale proprio, mediante intese specifiche con le amministrazioni titolari dei moduli.

Art. 33 – Sistemi automatizzati e intelligenza artificiale: disciplina generale

1. I sistemi automatizzati e i sistemi di intelligenza artificiale impiegati ai sensi della presente legge sono disciplinati dai principi di necessità, proporzionalità, tracciabilità, non discriminazione, sicurezza e controllo umano significativo.
2. È istituito presso la Direzione generale per la Leva nazionale il Registro dei sistemi di intelligenza artificiale della leva, nel quale sono iscritti i sistemi in esercizio con indicazione delle finalità, dei dati utilizzati, dei modelli, dei responsabili e dei cicli di validazione.
3. Prima della messa in esercizio è obbligatoria la valutazione di impatto algoritmica e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; sono previste prove in ambiente di prova isolato e collaudi interforze con cadenza almeno annuale.
4. La sicurezza informatica è garantita con cifratura integrale dei dati, gestione delle chiavi mediante dispositivi qualificati, segmentazione delle reti, controllo degli accessi con autenticazione forte, irrobustimento dei sistemi, registrazioni non modificabili e marcatura digitale dei contenuti generati dai sistemi.
5. L'impiego nei seguenti ambiti è ammesso, in quanto ausilio e senza effetti giuridici automatici: selezione e verifica delle autodichiarazioni; addestramento e simulazione; pianificazione e supporto decisionale; logistica e manutenzione predittiva; sorveglianza dei confini e analisi di sensori; protezione civile e gestione delle emergenze; sicurezza cibernetica; traduzione e assistenza linguistica operativa.

6. Le informazioni trattate sono classificate e contrassegnate secondo la normativa sul segreto e sulle classifiche di segretezza; è assicurata la localizzazione dei dati e delle chiavi di cifratura in infrastrutture situate nel territorio nazionale o dell'Unione europea. È fatto divieto di adottare decisioni lesive fondate esclusivamente su trattamenti automatizzati.

Titolo VIII – Finanziamento e riparto di bilancio

Art. 34 – Stanziamenti annuali e copertura finanziaria

1. Il costo annuo complessivo del sistema di leva obbligatoria modulare e selettiva è determinato sulla base di: a) Indennità mensili; b) Vitto e alloggio; c) Costi di selezione, addestramento, affiancamento; d) Equipaggiamento e logistica; e) Ammortamento infrastrutture e personale di supporto.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'allocazione delle risorse necessarie in apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio, con riparto annuale approvato in legge di bilancio.
3. La stima per ogni successivo anno è aggiornata entro il 30 ottobre dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle risultanze effettive.
4. La ripartizione della spesa avviene tra i Ministeri della Difesa, dell'Interno, della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Governo è autorizzato a emettere titoli di Stato dedicati (BTP Leva) o a utilizzare strumenti della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento pluriennale.
6. Gli investimenti infrastrutturali sono ammortizzati in venti anni.
7. Totale a regime, stimato all'entrata in vigore della legge: € 5.916.317.000 (arrotondato a € 5,9 miliardi). La stima viene aggiornata periodicamente dai competenti ministeri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 35 – Riparto dei costi tra i ministeri competenti

1. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i ministeri responsabili dei moduli secondo le percentuali e i fabbisogni dichiarati nei piani pluriennali di attuazione.
2. La Presidenza del Consiglio esercita funzione di vigilanza e raccordo finanziario tra i dicasteri, mediante una Direzione Generale per la Leva Nazionale.
3. Gli oneri sono calcolati in coerenza con gli obiettivi di bilancio dello Stato, con possibilità di rimodulazione in fase di monitoraggio.

Art. 36 – Clausole di salvaguardia finanziaria

1. In fase di prima attuazione, eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo sono coperti mediante Fondo per esigenze straordinarie di interesse nazionale.

2. Le risorse già stanziate per il servizio civile universale e per missioni interforze possono essere, in parte, assorbite nei moduli affini.
3. È fatta salva la possibilità di cofinanziamento da parte delle Regioni, enti locali o organismi internazionali per progetti congiunti di formazione e resilienza civile.

Titolo IX – Norme transitorie e finali

Art. 37 – Entrata in vigore e cronoprogramma attuativo

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore, sono adottati i regolamenti attuativi, gli standard operativi e le tabelle organiche.
3. Entro 12 mesi sono avviate le prime selezioni e riattivazioni infrastrutturali; il servizio entra in piena operatività entro 36 mesi.
4. L'attuazione segue fasi denominate T0-T4 nell'arco di tre-quattro anni.
5. Entro 24 mesi sono riattivate almeno 300 caserme o strutture idonee, anche mediante moduli prefabbricati.
6. Sono istituiti 80–100 distretti militari con funzioni di selezione, anagrafe e logistica dei coscritti.

Art. 38 – Svecchiamento delle Forze Armate

1. Al fine di mantenere un'età media operativa idonea, il personale delle Forze Armate con oltre trentacinque anni di età può essere ricollocato nei moduli territoriali della MT e della PC, nonché in ruoli civili della Pubblica Amministrazione.
2. I dettagli applicativi sono stabiliti con decreto interministeriale della Difesa e della Funzione Pubblica.

Art. 39 — Tracciabilità digitale, rotazione degli incarichi e audit di legalità

Tutti i processi gestionali e finanziari relativi all'attuazione della presente legge sono soggetti a tracciabilità digitale, rotazione degli incarichi e verifiche interforze, con audit periodici di legalità.

Art. 40 – Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con essa.

2. Restano sospese e non applicabili, nella misura in cui contrastano con la presente disciplina, le norme che dispongono la sospensione del servizio obbligatorio di leva ovvero disciplinano in modo difforme l'arruolamento, la chiamata, la selezione e l'assegnazione dei coscritti.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

4. Il Governo provvede al coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti con la presente legge mediante uno o più decreti di natura regolamentare da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore.

Art. 41 – Clausola di salvaguardia nazionale

1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente legge e norme o obblighi derivanti da fonti sovranazionali o internazionali, prevale l'interesse nazionale alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, ai sensi degli articoli 11 e 52 della Costituzione.

2. Il Governo è tenuto a promuovere in sede internazionale la compatibilità della disciplina nazionale con gli obblighi assunti, fermo restando il primato del dovere inderogabile di difesa della Patria.

Art. 42 – Crediti formativi, incentivi

1. Il servizio di leva modulare e selettiva dà diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari e scolastici, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. La frequenza del servizio è valutata come titolo preferenziale nei concorsi pubblici e nelle procedure di selezione per le carriere nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nei corpi civili dello Stato.

3. Le certificazioni rilasciate al termine del servizio sono valide ai fini dell'inquadramento contrattuale e professionale.

4. I coscritti che abbiano completato con esito positivo il servizio di leva hanno diritto a programmi di orientamento al lavoro, percorsi di formazione continua e sostegno al reinserimento nel tessuto sociale ed economico.

5. Sono previsti incentivi per le imprese che assumono giovani che hanno completato il servizio di leva.

6. Ai coscritti è conferito un attestato di servizio civile o militare, con menzione onorifica sullo stato di servizio civile nazionale.

7. Il Parlamento può istituire ulteriori forme di riconoscimento civico e di premialità a livello nazionale e locale.

Art. 43 – Piani di mobilitazione nazionale

1. Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, predispone, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani di mobilitazione nazionale per scenari di assedio urbano, emergenze pre-belliche e conflitto aperto.
2. I piani disciplinano la convocazione straordinaria dei coscritti già congedati e l'integrazione con le Forze Armate regolari.
3. Il coordinamento con organizzazioni internazionali di difesa è ammesso solo se compatibile con i principi costituzionali e la clausola di salvaguardia nazionale.

Art. 43-bis — Reclutamento selettivo e transito ai reparti combattenti

1. In stato di emergenza di sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 44 ovvero in caso di mobilitazione generale o di conflitto armato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato il reclutamento selettivo tra i coscritti in servizio e tra i congedati dei moduli Milizia Territoriale (MT), Protezione Civile (PC) e Corpo Ausiliario dei Vigili del Fuoco (VVFF), nonché tra i volontari idonei, ai fini del transito nelle unità combattenti della Riserva Militare Operativa (RMO) per il rinforzo dell'organico o per il reintegro delle perdite.
2. Il transito è subordinato a selezione fisico-attitudinale e al superamento di un corso intensivo di addestramento, di durata non inferiore a sei settimane, con programmi stabiliti dallo Stato Maggiore della Difesa.
3. I coscritti transitati nelle unità combattenti assumono status e disciplina militare piena; sono riconosciuti anzianità, indennità e trattamenti connessi al nuovo impiego, con effetti dalla data del transito.
4. Restano esclusi dal reclutamento selettivo gli obiettori di coscienza di cui all'articolo 16. Il personale sanitario è destinato, di regola, al Corpo Sanitario di Leva, salvo motivate esigenze imperative.
5. In caso di gravi e documentate carenze di organico, il decreto di cui al comma 1 può autorizzare il reclutamento selettivo anche di cittadini già esonerati ai sensi dell'articolo 6, limitatamente alle categorie fisicamente idonee, previo giudizio medico e addestramento specifico. Restano esclusi i casi di inidoneità assoluta e permanente.

Titolo X – Disposizioni in materia di emergenza di sicurezza nazionale

Art. 44 – Stato di emergenza di sicurezza nazionale

1. È istituito lo stato di emergenza di sicurezza nazionale, deliberato dal Consiglio dei Ministri con decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in presenza di minacce ibride, guerre non dichiarate, attacchi cibernetici, sabotaggi o campagne di disinformazione coordinate.

2. Durante lo stato di emergenza di sicurezza nazionale, i moduli RMO, MT, PC, VVFF e Guardia di Frontiera sono mobilitati per la difesa interna, la protezione delle infrastrutture critiche e il supporto logistico alla popolazione.

Art. 45 – Integrazione nel Codice dell'ordinamento militare

1. La Milizia Territoriale di cui al Titolo III assume anche le funzioni della Riserva Territoriale di Difesa Civile prevista dal Codice dell'ordinamento militare.
2. In stato di emergenza di sicurezza nazionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare in tempo di guerra relative a requisizioni, protezione delle infrastrutture, richiamo dei riservisti.

Art. 46 – Infrastrutture critiche e IT-Alert

1. I gestori dei nodi vitali di classe A sono obbligati a predisporre piani di continuità operativa e a garantire ridondanze essenziali.
2. In caso di emergenza, i Prefetti, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Protezione Civile, possono impartire ordini operativi immediatamente vincolanti ai gestori, con diritto a indennizzo automatico.
3. Il sistema IT-Alert è esteso a minacce di sicurezza nazionale, comprese operazioni di disinformazione, sabotaggio e attacco cibernetico.

Art. 47 — Stato di guerra ibrida e convalide per la sicurezza nazionale

1. In ragione del riconoscimento dello stato di guerra ibrida, diffusa e non dichiarata, che impone misure preventive e di deterrenza, sono istituite Sezioni specializzate per la sicurezza nazionale, competenti, in via esclusiva sulle convalide dei provvedimenti della Guardia di Frontiera e delle Autorità di pubblica sicurezza incidenti sulla libertà personale in materia di violazione delle frontiere, ingresso e soggiorno illegale e allontanamenti immediati, quando l'Autorità nazionale di sicurezza qualifichi il fatto come connesso a minaccia ibrida o a rischio per la sicurezza dello Stato e salvo quanto previsto dall'articolo 49.
2. Le Sezioni decidono entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento; si applicano riti accelerati, trattamento riservato degli atti e, ove necessario, il segreto di Stato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sono definiti: i criteri di individuazione delle minacce ibride; gli standard probatori per la convalida; i protocolli di segretezza e le misure per assicurare continuità operativa e pronta decisione.

4. Il reclamo avverso l'ordinanza di convalida è proposto alla Corte d'appello — Sezione specializzata per la sicurezza nazionale entro dieci giorni dalla comunicazione e deciso entro cinque giorni.

5. La competenza territoriale è determinata dal luogo di esecuzione del provvedimento; in caso di operazioni diffuse su più province, è competente la Sezione del capoluogo individuato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 48 — Sezioni specializzate: composizione, nomina e funzionamento

1. Le Sezioni di cui all'articolo 47 giudicano in collegio di tre magistrati togati, assegnati con delibera del Consiglio superiore della magistratura, su proposta congiunta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, in ragione delle specifiche competenze in materia di sicurezza nazionale.

2. Partecipano, senza diritto di voto, due esperti militari designati dal Ministro della difesa, con funzioni ausiliarie per i profili tecnico-operativi, di analisi del rischio e di sicurezza delle informazioni.

3. Presso ciascuna Sezione è assicurata una disponibilità continua ai fini della decisione entro quarantotto ore; le udienze si tengono, ove occorra, in locali riservati e secondo protocolli di sicurezza.

4. Le Sezioni adottano misure di protezione dei dati e di cifratura dei flussi informativi, secondo gli standard stabiliti con il decreto di cui all'articolo 47, comma 3.

Art. 49 — Autorità giudiziaria militare per la sicurezza dello Stato

1. Nei casi previsti dalla legge per l'accompagnamento coattivo alla frontiera di soggetti pericolosi per la sicurezza dello Stato, eseguito dalla Guardia di Frontiera in connessione operativa con reparti militari o in scenari qualificati come minaccia ibrida ai sensi dell'articolo 47, la convalida è attribuita all'autorità giudiziaria militare, che decide entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento.

2. Restano ferme le competenze del giudice militare in materia di reati militari e di sicurezza delle operazioni in cui risultino coinvolti militari.

3. Le modalità di raccordo tra Sezioni specializzate e autorità giudiziaria militare sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno, nel rispetto dei protocolli di segretezza e della continuità operativa.

Art. 50 – Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano come legge speciale in materia di emergenza di sicurezza nazionale, in coordinamento con le previsioni della presente legge e con il Codice dell'ordinamento militare.

Art. 51 – Commissione interministeriale di valutazione della leva nazionale

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione interministeriale di valutazione della leva nazionale, composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della protezione civile.

2. La Commissione procede, a partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, alla valutazione periodica dei risultati ottenuti, con riferimento ai parametri e agli indicatori di cui agli allegati tecnici.

3. La Commissione trasmette annualmente una relazione al Governo e al Parlamento, contenente proposte di aggiornamento della normativa e di modifica dei parametri applicativi, anche ai fini della coerenza con gli obblighi costituzionali e internazionali.

4. Le proposte della Commissione non hanno carattere vincolante ma costituiscono base istruttoria per eventuali iniziative legislative o regolamentari.

Art. 52 – Allegati tecnici vincolanti e aggiornamento

1. Sono parte integrante e vincolante della presente legge gli Allegati tecnici. È approvato l'Allegato A — «Militari professionisti Equivalenti Anno (MEA (Militari professionisti Equivalenti Anno))» oltre che gli allegati B e C

2. Gli Allegati tecnici definiscono indicatori, metodologie di calcolo e soglie minime per la verifica del conseguimento degli obiettivi in materia di prontezza, copertura territoriale, addestramento, tempi di richiamo e schieramento, disponibilità e efficienza dei materiali, resilienza logistica, costo-efficacia e impatto civile del servizio.

3. Gli Allegati tecnici sono aggiornati, con cadenza almeno biennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. L'aggiornamento di cui al comma 3 non può modificare le finalità della presente legge, le ripartizioni percentuali tra Riserva Militare Operativa, Milizia Territoriale e Protezione Civile, né la durata dei periodi di servizio. Le modifiche sostanziali restano riservate alla legge.

5. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati conseguiti con riferimento agli indicatori MEA, con particolare evidenza del fattore cumulativo della riserva mobilitabile e delle eventuali criticità riscontrate.

6. Gli Allegati tecnici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno.

Allegato A — Militari professionisti Equivalenti Anno (MEA)

Il presente allegato definisce l'indice composito «MEA», su scala 0-100, e ne specifica pesi, indicatori, unità di misura, soglie minime e obiettivi iniziali.

Tabella A1 — Pesi dell'indice MEA

Tabella A2 — Indicatori, unità e soglie

Indicatore	Definizione sintetica	Unità	Soglia minima	Obiettivo iniziale
Prontezza operativa RMO	Percentuale personale RMO schierabile entro 72 ore dal richiamo	%	≥ 60	≥ 85
Copertura territoriale MT	Densità nuclei MT per 100.000 abitanti e per 1.000 km ² in aree a rischio	n./densità	Livello 1	Livello 3
Tempi di richiamo	Mediana giorni chiamata-schieramento unità RMO/MT	giorni	≤ 7	≤ 3
Addestramento annuo	Ore minime annue RMO/MT/PC e tasso superamento prove standard	ore/%	≥ 80 ore / ≥ 70%	≥ 120 ore / ≥ 85%
Dotazioni ed efficienza	Percentuale dotazioni minime disponibili ed efficienti	%	≥ 80	≥ 95
Resilienza logistica	Autonomia scorte essenziali per moduli standard	giorni	≥ 7	≥ 15
Costo-efficacia	Costo per unità di capacità (€/giorno-uomo addestrato; €/allievo formato)	€/unità	—	Miglioramento annuo
Integrazione civile	Ore operative annue PC/VVFF e tempi di subentro nei servizi essenziali	ore/giorni	—	Miglioramento annuo

Fattore cumulativo riserva	Incremento % annuo della riserva mobilitabile pienamente qualificata	%	$\geq +5\%$	$\geq +10\%$
Voce		Peso		
Prontezza operativa		25		
Copertura territoriale		10		
Tempi di richiamo e schieramento		10		
Addestramento annuo		15		
Dotazioni ed efficienza		10		
Resilienza logistica		5		
Costo-efficacia		15		
Integrazione civile		5		
Fattore cumulativo della riserva		5		
Totale		100		

Allegato I – Documento tecnico-programmatico

Analisi di contesto: la presente legge si inserisce nello scenario di minacce ibride e necessità di resilienza nazionale.

Architettura della leva: modularità articolata in RMO (20%), MT (55%), PC (25%).

Sottocorpi MT: 8% Pubblica Sicurezza, 5% Disarmato (~ 15.000 unità/anno), 10% Guardia di Frontiera.

Fattore cumulativo: la riserva cresce anno dopo anno con i richiami periodici e l'affiancamento operativo.

Allegato II – Quadro economico di riferimento

Il quadro economico è basato sulle tabelle del Progetto Leva 2026, con costi parametrici per coscritto e per modulo.

Voce di costo	Unità di misura	Costo unitario (€)	Durata/quantità	Note
Indennità media RMO	€/mese per coscritto	600	9 mesi	Modulo combattente
Indennità media MT	€/mese per coscritto	500	9 mesi	Modulo territoriale
Indennità media PC/VVFF	€/mese per coscritto	450	6 mesi	Modulo civile
Vitto & Alloggio	€/mese per coscritto	300	9 mesi	Standard nazionale
Addestramento base	€/coscritto	2.500	3 mesi	Formazione iniziale
Addestramento avanzato	€/coscritto	1.500	3 mesi	Specializzazioni
Equipaggiamento iniziale	€/coscritto	3.000	una tantum	Uniforme, protezione,

Personale permanente di supporto	€/anno	1,3 miliardi	continuo	armamento base Istruttori, logistica, sanità
----------------------------------	--------	--------------	----------	---

Totale a regime stimato: € 5.916.317.000 (≈ € 5,9 miliardi).

Ripartizione dei costi per ministero

Ministero	Quota stimata (€ mld)	Note
Difesa	2,5	RMO, formazione, caserme
Interno	1,2	Milizia Territoriale, Pubblica Sicurezza
Presidenza Consiglio / Protezione Civile	1,6	PC e VVFF, sanità di leva
Giustizia	0,6	Supporto giuridico e commissioni

Gli importi sono stimati sulla base del Progetto Leva 2026 e potranno essere aggiornati annualmente con legge di bilancio.